

# REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

## Art.1 Natura giuridica

1. La Consulta degli Studenti (di seguito Consulta) è un organo istituzionale del Conservatorio di Musica “N. Paganini” di Genova.
2. La Consulta esprime pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti.
3. La Consulta indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti, nonché alla produzione artistica ed alle collaborazioni dello stesso Conservatorio.
4. La Consulta deve essere sentita sulle modificazioni della qualità dei servizi offerti dal Conservatorio agli studenti su ogni questione che possa riguardare il diritto allo studio e sull’applicazione di sanzioni disciplinari di particolare gravità nei confronti degli studenti.

## Art.2 Organizzazione

1. La Consulta è composta da cinque componenti eletti dagli studenti del Conservatorio iscritti ai Corsi Propedeutici, ai Corsi di Diploma accademico di I e II livello. Il numero dei componenti è variabile secondo il numero degli iscritti (ai sensi del DPR n.132 del 28 Febbraio 2003).
2. La Consulta rimane in carica per tre anni consecutivi.
3. In sede di insediamento la Consulta elegge al suo interno le seguenti cariche:
  - a. il Presidente della Consulta;
  - b. il Vicepresidente della Consulta;
  - c. i due rappresentanti degli studenti presso il Consiglio Accademico;
  - d. il rappresentante presso il Consiglio di Amministrazione;
  - e. il Segretario della consulta.

Le votazioni per l’elezione di Presidente, Rappresentanti in Consiglio Accademico e in Consiglio di Amministrazione avvengono tramite scrutinio segreto.

4. Le cariche di rappresentanti nel Consiglio Accademico sono incompatibili con quella di rappresentante presso il Consiglio di Amministrazione. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Segretario.

## Art.3 Membri in Consiglio accademico e in Consiglio di Amministrazione

1. Il mandato dei rappresentanti in Consiglio accademico è legato alla scadenza dell’organo e al mantenimento dei requisiti previsti dal regolamento elettorale
2. Il mandato del rappresentante in Consiglio di Amministrazione è legato alla scadenza dell’organo e al mantenimento dei requisiti previsti dal regolamento elettorale

3. I rappresentanti nei corrispettivi organi non dovranno preferibilmente essere studenti di docenti membri dei vari organi
4. Nei limiti delle possibilità offerte dai Membri della Consulta, è auspicabile che i due Rappresentanti da designare per il Consiglio Accademico seguano Corsi di Studio diversi l'uno rispetto all'altro, allo scopo di garantire anch'essi la maggiore rappresentatività possibile delle diverse discipline.

#### **Art.4 Elezioni della consulta**

1. Le elezioni della Consulta degli studenti sono indette dal Direttore con apposito bando – entro il compimento del mese di novembre - nel quale viene indicato:
  - a. il numero degli studenti da eleggere ai sensi del D.P.R. 132/2003;
  - b. le date, nel numero di due giornate anche consecutive fissate nell'arco di una settimana, il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale;
  - c. requisiti dell'elettorato attivo e passivo;
  - d. il termine di presentazione delle candidature.

#### **Art.4.1 Requisiti per la candidatura**

1. Possono candidarsi (elettorato passivo) tutti gli studenti che, alla data delle elezioni, siano regolarmente iscritti ai Corsi Propedeutici o ai Corsi di Diploma accademico di I e II livello del Conservatorio e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Non possono candidarsi coloro che abbiano già svolto due mandati consecutivi. Ai fini del corretto svolgimento delle elezioni devono essere candidati almeno cinque allievi dotati dei requisiti descritti.
  - a. Nell'impossibilità di rispettare suddette condizioni a causa di carenza di candidature, le elezioni verranno posticipate di 10 giorni lavorativi a partire dalla data fissata per le votazioni. Nel caso di carenza di nuove candidature, la Consulta sarà composta dai membri possibili che si sono proposti liberamente per farne parte.
2. La candidatura scritta, firmata, corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento e dai recapiti del candidato dovrà essere presentata al Direttore Amministrativo del Conservatorio entro e non oltre dieci giorni dalla data fissata per l'inizio delle elezioni, le quali verranno preventivamente e adeguatamente pubblicizzate sul sito del Conservatorio. La Consulta dovrà indire un'Assemblea in tempo utile rispetto alle elezioni per illustrare la modalità di candidatura, voto, elezione e per chiarire eventuali perplessità.

#### **Art.4.2 Modalità delle elezioni**

1. Possono votare (elettorato attivo) tutti gli studenti che, alla data delle elezioni, siano regolarmente iscritti ai Corsi Propedeutici o ai Corsi di Diploma accademico di I e II livello o ai corsi singoli di 2° livello del Conservatorio e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Al momento del ritiro della scheda elettorale ogni studente dovrà presentare un documento di riconoscimento ed apporre il proprio nominativo su un foglio firma allo scopo di garantire la massima correttezza e trasparenza.
2. Ogni scheda al suo interno recherà il cognome e il nome dei candidati in ordine alfabetico. Affinché il voto sia valido, il votante dovrà porre una croce sul nominativo del candidato preferito; in ogni altro caso il voto sarà da ritenersi nullo.

3. I ricorsi per invalidare le elezioni della Consulta vanno presentati al Direttore che si riserva la possibilità, sentito il parere della Consulta in carica, di accettarli o meno entro e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione dei risultati delle elezioni.

### **Art.5 Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive**

Il mandato triennale di ogni Membro della Consulta può decadere per cessazione del corso di studi, per rinuncia spontanea alla carica, anche in seguito ad una diffida convalidata dalla Consulta e dal Direttore stesso.

I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

1. Nel caso di elezioni indette per il sopraggiunto decadimento di carica, il numero di candidati deve essere di almeno un allievo per ogni posto reso vacante. Prima di indire delle elezioni suppletive, si attingerà dalla graduatoria stilata secondo il numero delle preferenze registrato alle ultime elezioni, sentita la disponibilità e valutato il rispetto dei requisiti da parte degli interessati.
2. In caso di dimissioni di un membro eletto, queste devono essere presentate, entro 10 giorni lavorativi dal decadimento dalla carica, alla Consulta e alla Direzione.
3. In caso di cessazione anticipata della carica o rinuncia alla carica di Presidente, Segretario o Vicepresidente, la Consulta provvede entro la riunione immediatamente successiva ad eleggere, tra i membri in carica, un sostituto.

### **Art.6 Cariche della Consulta**

#### **Art.6.1 Il Presidente**

1. Il Presidente della Consulta è eletto a maggioranza assoluta tramite scrutinio segreto in sede di insediamento. Se la suddetta maggioranza non è raggiunta dopo tre votazioni, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.
2. Il Presidente della Consulta è responsabile dell'operato consiliare, provvede a convocare e a presiedere le sedute ordinarie e straordinarie, ha facoltà di richiedere al Direttore l'indizione dell'assemblea studentesca, è garante dei rapporti della Consulta con gli altri organi del Conservatorio.
3. Il Presidente partecipa di diritto alle sedute della Conferenza Nazionale degli Studenti ISSM, o CNSI. Non appena eletto egli ha il dovere di contattare e comunicare la propria elezione alla Presidenza della CNSI. Il Presidente ha facoltà di delegare la propria partecipazione ai lavori ad un membro interno della Consulta degli Studenti.
4. È responsabile dell'utilizzo della mail istituzionale, nonché dei rapporti con l'utenza attraverso questo mezzo.
5. Il Presidente ha il diritto di voto nelle decisioni come un normale componente della Consulta, solo in caso di parità il voto dello stesso vale doppio.
6. In caso di assenza, il Vicepresidente ne può assumere il ruolo.

#### **Art.6.2 Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o su delega dello stesso. A discrezione del Presidente, il Vicepresidente può ricevere la password della mail istituzionale.

### **Art.6.3 Il Segretario**

In sede di insediamento, la Consulta provvede alla nomina del Segretario, al quale verrà consegnata la password della mail istituzionale. Il Segretario ha il compito di verbalizzare le sedute consiliari, di conservarne gli atti e di consegnarne gli originali alla Direzione e al Protocollo entro una settimana dalle avvenute sedute. Inoltre, ha l'onere di cooperare con il Presidente nella gestione ed organizzazione delle sedute e delle assemblee.

I verbali vengono firmati dal Presidente e dal Segretario della Consulta. I verbali redatti e approvati verranno affissi in bacheca e sul sito internet del Conservatorio entro una settimana dall'avvenuta riunione e rimarranno esposti per un minimo di 10 giorni lavorativi.

Nel momento in cui viene richiesta la definizione delle cariche di Presidente e Segretario, nonché la redazione di verbali, è opportuno tener presente che qualsiasi parola detta all'interno della Consulta, ma non messa a verbale, è coperta da segreto d'ufficio.

### **Art.7 Deliberazioni della Consulta**

Le deliberazioni della Consulta sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. La votazione si svolge per alzata di mano. Nel caso venga esplicitamente richiesto da almeno uno dei componenti, la votazione può essere svolta per scrutinio segreto.

### **Art.8 Uffici della Consulta**

La Consulta degli studenti ha diritto a un proprio locale di riunione interno all'Istituto che verrà comunicato ogni inizio anno accademico dal Consiglio di Amministrazione che assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle sue funzioni.

### **Art.9 Rapporto con gli studenti**

1. La Consulta indice le Assemblee d'istituto tra gli studenti con deliberazione; laddove manchi una decisione unanime sull'indizione, verrà votata a maggioranza. La proposta di Assemblea deve essere consegnata al Direttore del Conservatorio dieci giorni prima della data prefissata per l'approvazione. A partire dal momento della consegna, il Direttore ha a sua disposizione tre giorni di tempo per approvare la domanda e sentire la Consulta in caso di necessità o di chiarimenti. In caso di mancata risposta (verbale o scritta) da parte del Direttore, si farà riferimento al silenzio assenso. In caso di prima risposta negativa, il Direttore non può negare una seconda volta il proprio permesso ad indire un'assemblea o impedirne in altri modi il corretto svolgimento.
2. Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in Assemblea una volta al mese nella Sala concerti. Soltanto in casi di estrema e comprovata urgenza e straordinarietà potrà essere indetta una seconda Assemblea all'interno dello stesso mese.
3. Le Assemblee hanno la funzione di informare gli studenti sull'attività didattica, amministrativa, istituzionale e giuridica del Conservatorio.
4. Durante l'assemblea verranno segnate le presenze dei partecipanti.
5. La Consulta relaziona sulla sua attività ed espone le decisioni prese in Consiglio Accademico e in Consiglio di Amministrazione facendo fede ai verbali delle riunioni dei suddetti organi e perciò nel pieno rispetto del segreto d'ufficio. La Consulta (o almeno la maggioranza dei membri presenti) può ricorrere alla votazione di tutti gli studenti presenti all'Assemblea per un parere decisionale su eventuali deliberazioni della Consulta

stessa. La votazione è per alzata di mano o su esplicita richiesta da parte di anche uno soltanto gli aventi diritto al voto a scrutinio segreto.

6. Nello svolgimento dell'Assemblea sono nominati dai rappresentanti della Consulta: un Presidente e un Segretario. Il Presidente assembleare (figura distinta dal Presidente della Consulta) è nominato a rotazione tra i rappresentanti della Consulta e presiede l'Assemblea coordinando i vari interventi; inoltre il Presidente può richiedere se necessario l'allontanamento dalla sala degli individui che risultino di impedimento ad un sereno e corretto svolgersi dell'attività assembleare. Il Segretario (anch'esso se possibile soggetto distinto dal Segretario della Consulta) redige il verbale dell'Assemblea che dovrà consegnare al Presidente della Consulta entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea. I verbali vengono sottoscritti dal Presidente della Consulta, dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.
7. Per favorire una maggiore partecipazione alle Assemblee studentesche, la Consulta può avvalersi della possibilità di svolgere le sedute in modalità telematica, occasionalmente e fuori orario d'apertura del Conservatorio.

### **Art.10 Comitati o redazioni studentesche**

1. Al fine di migliorare la comunicazione tra Consulta e studenti, la Consulta nomina tra gli studenti un referente per ogni Dipartimento tramite assemblea d'istituto. Il referente avrà il solo compito di raccogliere e segnalare eventuali problemi del Dipartimento di appartenenza alla Consulta.
2. La Consulta degli Studenti si riserva di costituire gruppi di lavoro al fine di agevolare il buon funzionamento della stessa.

### **Art.11 Trasparenza**

La Consulta degli Studenti, in armonia con gli scopi dichiarati dallo Statuto del Conservatorio di Musica N. Paganini, connota di pubblicità, partecipazione e trasparenza le decisioni prese da tutti i suoi organi previsti. I verbali delle sedute (Assemblee d'Istituto e/o riunioni di Consulta e/o riunioni di eventuali Comitati e/o redazioni studentesche) vengono pubblicati sul sito Internet, all'interno della sezione dedicata alla Consulta e nella bacheca del Conservatorio riservata agli studenti entro e non oltre una settimana dalla seduta. Sulla bacheca del Conservatorio devono essere mantenuti per almeno 10 giorni lavorativi. Eventuali contestazioni dei verbali delle assemblee studentesche devono essere presentate alla Consulta entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione (solo da studenti partecipanti all'assemblea).

### **Art.12 Modifica del regolamento e sua attuazione**

Il presente regolamento, avvisato il Consiglio Accademico, è modificabile su richiesta della maggioranza dei membri della Consulta in carica o sostituibile integralmente su richiesta della totalità dei membri in carica.